



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

**Roma, 16 aprile 2018**

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Per violazione dell'art. dell'art. 1bis, comma 1, CGS, in merito all'ingresso nel territorio italiano di giovani calciatori stranieri:

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, per aver posto in essere, con la complicità di Pacini Filippo, all'epoca dei fatti procuratore sportivo e agente FIFA, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano dei minori ivoriani Die HERVE' e Stephane Loic KONAN;
- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL e **TOCCAFONDI Paolo**, all'epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Associazione Calcio Prato SpA per aver intavolato e portato avanti con la ACF Fiorentina SpA trattative finalizzate al tesseramento del calciatore NETY Esmond DAVILLA, con l'obiettivo di conseguire il guadagno conseguente alla cessione dello stesso, omettendo di riferire la circostanza, dagli stessi conosciuta, che la NETY Eulalie Stefanie, in contatto con PACINI Filippo, procuratore sportivo del NETY Esmond Davilla, non era la madre naturale del predetto giovane calciatore;
- **TOCCAFONDI Paolo**, all'epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società sportiva "A.C. Prato", **GIUSTI Filippo**, in qualità di Presidente della società sportiva "Sestese Calcio", **VIGNOLI Alessio**, in qualità di segretario amministrativo della società sportiva "A.C. Prato", per aver posto in essere, con la complicità di Pacini Filippo, all'epoca dei fatti procuratore sportivo e



agente FIFA, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano dei minori ivoiriani DIARRASSOUBA Adema Ibrahim, KOUASSI Zah Thomas, N'DRI Samuel Kouassi Adam's, KOUAME Kouekou Christian Michael, procurandosi nel Paese di origine dei giovani calciatori, la cessione della potestà genitoriale acquisendola dai rispettivi genitori, necessaria per ottenere la successiva nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale;

Per violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS e dell'art. 10, comma 1, del CGS, in merito all'ingresso nel territorio italiano di giovani calciatori stranieri:

- **GIUSTI Filippo** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, **TOCCAFONDI Paolo**, all'epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Associazione Calcio Prato SpA, **ESPOSITO Vincenzo** all'epoca dei fatti allenatore I categoria (UEFA PRO) per la A.C. Prato, per aver il GIUSTI svolto attività attinente al tesseramento del giovane calciatore NETY Esmond DAVILLA nell'interesse della società Prato, pur essendo Presidente della Sestese; e per avere il TOCCAFONDI, in accordo con il GIUSTI e l'ESPOSITO, svolto attività attinente al tesseramento dei calciatori DIARRASSOUBA Adema Ibrahim, KOUASSI Zah Thomas, N'DRI Samuel Kouassi Adam's e KOUAME Kouekou Christian Michael, nell'interesse della società Sestese, pur essendo Amministratore delegato del Prato;

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, **TOCCAFONDI Paolo**, all'epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Associazione Calcio Prato SpA, **ESPOSITO Vincenzo** all'epoca dei fatti allenatore di I categoria (UEFA PRO) per la A.C. Prato, **SAFINA Francesco** all'epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio per la A.C. Prato, per aver impiegato, nella stagione sportiva 2016/17, i giovani calciatori non tesserati NETY Esmond DAVILLA (sino al 31.12.2016), DIARRASSOUBA Adema Ibrahim e KOUASSI Zah Thomas, in allenamenti



e in gare amichevoli della Sestese e del Prato, senza copertura assicurativa e relativa certificazione medica;

- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo;
- la società **A.C. PRATO S.p.A.** a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati, rispettivamente, al proprio legale rappresentante, TOCCAFONDI Paolo, al proprio segretario amministrativo, VIGNOLI Alessio, all'allenatore di I categoria, ESPOSITO Vincenzo e al SAFINA Francesco, istruttore del settore giovanile, come sopra analiticamente descritti.

\* \* \* \*

In merito alle gare del CAMPIONATO DI ECCELLENZA TOSCANA :

Gara: FIRENZE OVEST - AGLIANESE del 05/03/2017 s.s. 2016/17 - Campionato di Promozione Toscana, Girone A - risultato 0-2

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara FIRENZE OVEST - AGLIANESE del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta. Con l'aggravante di cui all'art. 7,



comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi, in relazione alle altre gare alterate oggetto del presente procedimento;

- **GIUSTI Fabrizio**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Aglianese Calcio, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara FIRENZE OVEST - AGLIANESE del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta.
  
- **COLZI Piero**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Firenze Ovest, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara FIRENZE OVEST - AGLIANESE del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta.
  
- **TERRAFINO Niccolò**, all'epoca dei fatti calciatore della società Firenze Ovest, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara FIRENZE OVEST - AGLIANESE del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta.



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal GIUSTI nell'ambito del presente procedimento;
- la società **POL. FIRENZE OVEST A.S.D.** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante COLZI e al proprio tesserato TERRAFINO;
  
- la società A.C.D. **AGLIANESE** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a GIUSTI Fabrizio, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Aglianese Calcio.

**Gara: CASTIGLIONESE – SESTESE del 26/03/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 2 - 2.**

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara CASTIGLIONESE – SESTESE del 26/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- **GUTILI Enrico**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara .



- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo e all'allenatore GUTILI Enrico. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da GIUSTI nell'ambito del presente procedimento.

Gara: PORTA ROMANA - CASTIGLIONESE del 02/04/2017 s.s. 2016/17 -  
Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 2-1

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara PORTA ROMANA - CASTIGLIONESE del 02/04/2017, con la complicità di FIORINI Stefano, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- **FIORINI Stefano**, all'epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la ACF Fiorentina SpA, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Porta Romana, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara PORTA ROMANA - CASTIGLIONESE del 02/04/2017, con la complicità di GIUSTI Filippo, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta.
- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal GIUSTI in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- la società **ACF FIORENTINA SpA** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato FIORINI Stefano;
  
- la società **CS PORTA ROMANA ASD**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a FIORINI Stefano, quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Porta Romana.

**Gara: SESTESE – GRASSINA del 2/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 3 - 1.**

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara SESTESE – GRASSINA del 2/04/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- **COLUCCI Massimo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Grassina e **ZEPPONI Tommaso**, all'epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della società ASD Grassina, in ordine alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo.
- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal GIUSTI in relazione alle altre gare del presente procedimento.



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- la società **ASD GRASSINA**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri legali rappresentanti ZEPONI e COLUCCI, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S..

Gara: BUCINESE – LASTRIGIANA del 02/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 2-3.

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara BUCINESE – LASTRIGIANA del 02/04/2017, con la complicità di FIORINI Stefano (il quale operava nell'interesse della società Porta Romana), disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

- **FIORINI Stefano**, all'epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la ACF Fiorentina SpA, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Porta Romana, in ordine alla violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara BUCINESE – LASTRIGIANA del 02/04/2017, con la complicità di GIUSTI Filippo, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

- **CASTELLANI Matteo**, all'epoca dei fatti calciatore della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara BUCINESE – LASTRIGIANA del 02/04/2017, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.





- **PROSPERI Christian**, all'epoca dei fatti calciatore della società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara BUCINESE – LASTRIGIANA del 02/04/2017, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL** , a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo e al calciatore CASTELLANI Matteo;
- la società **ACF FIORENTINA SpA** , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato FIORINI Stefano;
- la società **CS PORTA ROMANA ASD** , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al FIORINI, quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Porta Romana;
- la società **POL. BUCINESE ASD** , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PROSPERI Christian.

Gara: VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017 s.s. 2016/17 - Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 2-0

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, con la complicità di FIORINI Stefano (il quale agiva nell'interesse della società Porta Romana), disatteso l'obbligo di comportarsi



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

- **FIORINI Stefano**, all'epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la ACF Fiorentina SpA nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Porta Romana, in ordine alla violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, con la complicità di GIUSTI Filippo, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

- **CASTELLANI Matteo**, all'epoca dei fatti calciatore della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

- **PROSPERI Christian**, all'epoca dei fatti calciatore della società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo e al calciatore CASTELLANI Matteo;



- la società **ACF FIORENTINA SpA** , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato FIORINI Stefano;
  
- la società **CS PORTA ROMANA ASD** , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al FIORINI, quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Porta Romana;
  
- la società **POL. BUCINESE ASD** , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PROSPERI Christian.

**Gara: NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017 s.s. 2016/17 - Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 3-1**

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017, con la complicità di GUTILI Enrico, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo di trarre un vantaggio in classifica per la Sestese.
  
- **GUTILI Enrico**, all'epoca dei fatti allenatore della Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017, con la complicità di GIUSTI



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

Filippo, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, favorendo e prendendo contatti diretti allo scopo di far trarre alla propria società un vantaggio in classifica, attraverso l'offerta di una somma di denaro ai calciatori del Foiano, affinché conseguissero la vittoria contro il Valdarno, diretta concorrente della Sestese;

- **ZACCHEI Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore del Foiano, in ordine alla violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere, prima della gara NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo di consentire un vantaggio in classifica da parte della Sestese;
- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante **GIUSTI Filippo** e al tecnico **GUTILI Enrico**;
- la società **ASD NUOVA AC FOIANO**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **ZACCHEI Filippo**.

**Gara: SESTESE – ZENITH AUDAX del 30/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 1 - 2.**

- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, e **GUTILI Enrico**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara SESTESE – ZENITH AUDAX del 30/04/2017, in concorso fra loro e con altri tesserati allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato.
- **ESPOSITO Vincenzo**, all'epoca dei fatti Allenatore tesserato per la società Associazione Calcio Prato SpA, e **STORAI Simone**, all'epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della società Associazione Calcio Prato SpA, in ordine alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare



senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo.

- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL** :

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da GIUSTI in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;

b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GUTILI Marco. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.

- la società **ASSOCIAZIONE CALCIO PRATO SPA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ESPOSITO Vincenzo e STORAI Simone, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S.;

- la società **ASD ZENITH AUDAX**, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, in occasione della gara SESTESE – ZENITH AUDAX del 30/04/2017, come sopra descritto.

**Gara: PORTA ROMANA – LASTRIGIANA del 30/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 3 - 2.**

- **BASTIANELLI Rossano**, all'epoca dei fatti Consigliere della società CS Porta Romana ASD, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara PORTA ROMANA – LASTRIGIANA del 30/04/2017, in concorso con altri tesserati allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;

- la società **CS PORTA ROMANA ASD**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato BASTIANELLI. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

**Gara: NUOVA CHIUSI – SESTESE del 7/05/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 1 - 3.**



- **GIUSTI Filippo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara NUOVA CHIUSI – SESTESE del 7/05/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento.
- **STORAI Simone**, all'epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della società Associazione Calcio Prato SpA, in ordine alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo.
- la società **SESTESE CALCIO SSD ARL**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante GIUSTI Filippo. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da GIUSTI in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- la società **ASSOCIAZIONE CALCIO PRATO SPA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato STORAI Simone, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., come sopra descritti.

\* \* \* \*

Per la violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 3, del CGS. :

**CURCIO Giuseppe**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Bucinese ASD, e **RUSCIO Andrea**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 3, del C.G.S. perché, in occasione dell'audizione del 5/10/2017 innanzi alla Procura Federale, si rifiutavano di rilasciare qualsivoglia dichiarazione, avvalendosi della facoltà di non rispondere, pur non rivestendo la qualità di persone sottoposte ad indagini nell'ambito del procedimento penale instaurato e pendente presso la Procura della Repubblica di Prato.

- la società **POL. BUCINESE ASD**:



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante CURCIO Giuseppe, come sopra descritti;

b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato RUSCIO, come sopra descritti.